





## PROGETTO ESECUTIVO

### TRA

Carbosulcis S.p.A qui di seguito denominata "Carbosulcis", con sede legale e Uffici presso "Miniera Monte Sinni" in Nuraxi Figus - Gonnessa (SU), codice fiscale n. 00456650928, rappresentata dall'Ing. Antonio Martini in qualità di Amministratore unico;

### E

Università degli Studi di Cagliari - Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità, di seguito denominata CREA UniCa, con sede legale a Cagliari, in via Università 40 e sede operativa in via Ospedale 121, Cagliari, codice fiscale n. 80019600925 rappresentata ai fini del presente Accordo dalla Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo in qualità di Direttore del CREA UniCa;

Nel seguito anche singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

### PREMESSO CHE

- Carbosulcis, è una società a completa partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna controllata per mezzo dell'Assessorato dell'Industria;
- CREA UniCa è il Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità, per la promozione della cultura dell'imprenditorialità e dell'interdisciplinarietà, e dello sviluppo di progetti di business innovativi attraverso la contaminazione tra i diversi settori scientifico-disciplinari dell'Ateneo di Cagliari.;
- L'Università degli Studi di Cagliari e Carbosulcis hanno sottoscritto una Convenzione Quadro di collaborazione in data 02.05.2018 le cui modalità di attuazione sono definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio "Progetti Esecutivi" tra Carbosulcis e l'Università o le sue strutture didattiche e di ricerca e le cui statuizioni hanno diretta applicazione nei suddetti Progetti;
- La Fondazione Aria è un soggetto partecipato dall'Università degli Studi di Cagliari finalizzato alla realizzazione e alla promozione delle attività sperimentali legate anche al progetto Aria per la produzione di isotopi stabili di elevato valore scientifico;
- Carbosulcis e l'Università degli Studi di Cagliari, nel tramite della Fondazione Aria, intendono sviluppare un Progetto, in cui le risorse per la realizzazione di una sperimentazione da laboratorio verranno ripartite nelle modalità di seguito indicate.

### PREMESSO INOLTRE CHE

- Le Parti sono interessate a studiare e avviare un sistema innovativo di coltivazione dell'alga spirulina al fine di favorire la creazione di un distretto economico sullo sfruttamento della stessa;
- Le Parti intendono definire, con il presente Progetto Esecutivo, le norme generali che disciplineranno gli impegni di ciascuna delle Parti nello sviluppo e nella realizzazione dell'apparato di prova, nella gestione sperimentale dello stesso e nello sfruttamento del know-how e degli eventuali brevetti che verranno acquisiti;
- Sono richiamati nel presente accordo in particolare i seguenti articoli della Convenzione Quadro:
  - Articolo 5 – Pubblicazioni
  - Articolo 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali
  - Articolo 7 – Gestione della proprietà intellettuale

- Sono richiamate nel presente accordo le seguenti definizioni della Convenzione Quadro:
  - Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;
  - Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;
  - Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
  - Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### Art. 2 Disciplina delle attività di ricerca e sviluppo

Il presente Progetto Esecutivo non contiene pattuizioni giuridicamente vincolanti tra le Parti ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo 8, che si intende confermato e impegnativo per le parti.

In esecuzione di quanto previsto dal presente Progetto Esecutivo, i rapporti tra le Parti saranno regolati, nell’ambito della normativa vigente relativa ai finanziamenti pubblici, esclusivamente dalla stessa Convenzione, la quale riguarda lo sviluppo della tecnologia su sistemi innovativi di produzione della spirulina e verrà liberamente firmata dalle Parti.

### Art. 3 Oggetto del Progetto Esecutivo

Il presente Progetto Esecutivo è relativo alla realizzazione di un programma di studio sperimentale di durata indicativa di sei mesi in cui sarà tragguardato l’obiettivo di individuare un metodo innovativo per la coltivazione della spirulina sfruttando il calore dell’acqua estratta dalle miniere della Carbosulcis, con un piccolo prototipo in borosilicato come contenitore per il fluido di coltivazione.

La finalità generale del Progetto è conseguentemente favorire l’avvio di una coltivazione intensiva e produzione industriale della spirulina e la crescita di un ecosistema di imprese che utilizzano la spirulina e i suoi derivati come prodotto commerciale.

Il Progetto pertanto costituirà la base per poter sviluppare un'attività di coltivazione e di trasformazione su scala industriale della Spirulina, portando al contempo all'utilizzo e alla valorizzazione di risorse già disponibili nel territorio con notevoli vantaggi per qualità e quantità rispetto a siti di produzione alternativi per la coltivazione di alghe azzurre con tecnologie di ultima generazione.

#### Art. 4 Impegni delle Parti

La Carbosulcis finanzierà l'attività di ricerca mediante l'acquisto delle attrezzature sperimentali e dei materiali di consumo secondo le previsioni progettuali e il CREA - UniCa, anche nel tramite della Fondazione Aria, sosterrà l'attività di ricerca con prestazioni intellettuali che possono prevedere la stipula di contratti di ricerca e/o il finanziamento di assegni o borse di ricerca.

Ciascuna Parte si impegna, durante le prove sperimentali, a ospitare presso i propri laboratori personale dell'altra Parte.

#### Art. 5 Durata

Il Progetto Esecutivo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione dall'ultima delle Parti ("Data di efficacia") e sarà efficace per l'intera durata del Progetto e comunque per almeno un anno. Il Progetto potrà essere prorogato mediante comunicazione scritta tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, qualora in tale data non sia completato l'oggetto della Progetto Esecutivo.

#### Art. 6 Pubblicazioni

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti nel Progetto dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza secondo il disposto del successivo articolo 7 comma 2.

Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. In caso di Foreground e di Sideground in regime di segretezza, la durata del periodo di segretezza sarà disciplinata dal successivo articolo 8.

Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

#### Art. 7 Riservatezza e tutela dei dati personali

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

7.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

7.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.4 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

## Art. 8 Gestione della proprietà intellettuale

8.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

8.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

8.3 Le Parti sono contitolari, nella misura del 50% ciascuna, del Foreground generato congiuntamente. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta.

8.4 Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al



mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

8.5 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

#### Art. 9 Comitato di coordinamento

Ciascuna Parte indicherà uno o più rappresentanti oltre il referente, che potrà cambiare in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Nessun compenso compete ai componenti del Comitato di indirizzo strategico.

Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal presente Progetto Esecutivo le Parti individuano il personale di riferimento di seguito indicato:

- per Carbosulcis è l'ing. Fabrizio Pisanu;
- per l'Università è il Prof. Cristiano Galbiati.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce, su richiesta di uno dei referenti delle Parti, per l'adozione di decisioni operative riguardanti il presente Progetto.

In particolare il Comitato di Coordinamento avrà il compito di assicurare l'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nel Progetto, di approvare ed eventualmente aggiornare il programma operativo generale dell'attività di ricerca, di approvare i programmi operativi di ogni singola fase della ricerca ai quali ogni Parte dovrà riferirsi per la programmazione delle attività di sua competenza; avrà inoltre il compito di verificare che le Parti adempiano alle obbligazioni assunte, assicurare lo scambio di informazioni e la condivisione dei risultati conseguiti, adottare le forme più opportune per la protezione del know-how che si andrà costituendo, risolvere ogni problema possa sorgere nell'attuazione del presente Progetto Esecutivo di intesa nel più ampio spirito di collaborazione.

#### Art. 10 Foro competente

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Progetto Esecutivo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

#### Art. 11 Registrazione

Il presente Progetto Esecutivo sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n° 131 del 24.06.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Cagliari - CREA  
Il Prorettore  
(prof. Maria Chiara Di Guardo)  
Documento firmato digitalmente

Carbosulcis S.p.A.  
L'Amministratore unico  
(Ing. Antonio Martini)  
Documento firmato digitalmente